

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line
n. 499
del 17/01/2021

Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n. 18

Del
17/01/2021



**CITTÀ DI
MESSINA**
Gabinetto del
Sindaco

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l'attuazione della "zona rossa" nel Comune di Messina di attuazione e coordinamento delle norme nazionali di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e dell'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000 Revoca Ordinanza Sindacale n. 17 del 16/01/2021

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, onvertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 2020, n. 157;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che *“Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19”* disponendo che *“Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”*;

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021, circa l'adozione di *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)”*;

VISTA la nota prot. 33/Gab dell'8 gennaio 2021 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale con la quale sono state chiarite le modalità di organizzazione delle attività scolastiche e didattiche per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, prevedendo altresì che *“Ai Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in “zona rossa”, di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali”*;

RICHIAMATA l'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 dell'11 gennaio 2021 (emanata in sostituzione dell'Ordinanza n. 6 del 10/01/2021) con la quale è stata istituita la zona rossa nei comuni di Messina, Ramacca e Castel di Iudica dettando, ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, le seguenti ulteriori restrizioni che trovano applicazione dall'11 gennaio fino al 31 gennaio 2021

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma "e", purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 11 del su richiamato DPCM 14 gennaio 2021 a norma del quale "Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi".

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 con la quale per la Sicilia è stata classificata come territorio caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto con conseguente applicazione dell'art. 3 DPCM 14 gennaio 2021;

CONSIDERATO dunque che in virtù della dichiarazione dello scenario di rischio elevato per il territorio della Regione Siciliana, giusta Ordinanza del Ministro della Salute, trovano applicazione le seguenti ulteriori misure restrittive come disciplinate dall'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 che di seguito si trascrivono:

"4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del

Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1;

m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico nel territorio del Comune di Messina risulta di particolare gravità, tanto da avere determinato il riconoscimento della zona rossa con Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 dell'11 gennaio 2021, con decorrenza dall'11 fino al 31 gennaio 2021.

RICHIAMATI a tal proposito gli esiti del Tavolo Tecnico sull'andamento del contagio Covid nel territorio comunale del 5 gennaio 2021 e quello, convocato in aggiornamento il 9 gennaio 2021, con la partecipazione del Comune, dell'ASP ME e dei Dirigenti delle Strutture Sanitarie cittadine, all'esito dei quali:

- veniva confermato il dato relativo alla quasi totale saturazione dei posti letto COVID (degenza ordinaria e terapia intensiva) disponibili;

- si acquisiva il dato relativo all'attuale tasso di contagio nel territorio del Comune di Messina, secondo il quale nel periodo dal 23/12/2020 al 5/01/2021 risultavano n. 2.347 soggetti positivi su n. 6.794 tamponi eseguiti, per un rapporto positivi/tamponi pari al 34.5%.

RICHIAMATO il Tavolo tecnico convocato da S.E. il Prefetto di Messina il 15 gennaio 2021 con la partecipazione del Comune di Messina Assessore delegato all'emergenza Covid avv. Dafne Musolino,

del Commissario ad acta per l'emergenza Covid ASP 5 dott.ssa M.G. Furnari, l'Assessorato alla Salute in persona del Capo di Gabinetto Vicario avv. Ferdinando Croce, all'esito del quale è emerso che:

- Che nel periodo tra l'8 gennaio 2021 ed il 13 gennaio 2021 sono stati eseguiti a Messina n. 9.000 tamponi;
- Che la processazione dei tamponi eseguita nel periodo tra l'8 gennaio 2021 ed il 13 gennaio 2021 ha consentito di accertare n. 1.500 soggetti positivi al Covid;
- Che il rapporto tra tamponi eseguiti e soggetti positivi riscontrati nel periodo tra l'8 gennaio 2021 ed il 13 gennaio 2021 consegna un tasso percentuale pari a 16,67%
- Che il su riferito tasso non è tuttavia del tutto aderente allo stato effettivo del contagio perché l'ASP di Messina non ha ancora del tutto recuperato i ritardi sui tamponi eseguiti anteriormente all'8 gennaio 2021 e perché – ancora più rilevante – il numero totale di tamponi processabili giornalmente è di circa 1.000 test giornalieri;
- Che pertanto il superiore rapporto del 16,67% rappresenta un dato approssimato per difetto, non avendo l'ASP di Messina neppure chiarito il numero di tamponi eseguiti anteriormente all'8 gennaio 2021 ancora non processati
- Che inoltre il perdurante disallineamento temporale tra la data di esecuzione del tampone e quello della processazione del suo risultato impedisce alla stessa Azienda di eseguire le attività di contacttracing dei soggetti venuti in contatto con i soggetti contagiati, contribuendo alla diffusione del contagio;
- Che in merito alle attività di tracciamento dei soggetti entrati in contatto con i soggetti contagiati alla data attuale non risulta ancora essere stata istituita, o essere entrata ufficialmente in funzione, un sistema di raccolta ed elaborazione dati che consenta di avere un monitoraggio attuale ed aggiornato dell'andamento del contagio;

RITENUTO che le conclamate inefficienze del sistema sanitario locale con riferimento alla gestione dell'emergenza covid si pongono in contrasto anche con gli adempimenti fissati dalla Deliberazione di Giunta di Governo Regionale n. 553 del 27 novembre 2020 con la quale il Governo Regionale, approvando la proposta dell'Assessorato della Salute Dipartimento della Pianificazione Strategica Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, prot.n. 50716 del 24/11/2020 ha, previa attribuzione ai Commissari COVID di ampi poteri di programmazione, ottimizzazione, individuazione, allocazione e utilizzo di tutte le necessarie risorse aziendali – umane strutturali e strumentali, occorrenti a fronteggiare con efficacia la pandemia in atto, per tutta la durata dell'emergenza, **affidato ai detti Commissari il compito, entro 7 giorni dalla notifica dei provvedimenti autorizzativi, di:**

- Istituire un "Ufficio straordinario per la gestione dell'emergenza territoriale da Covid-19" assumendo il personale necessario (come specificato nella detta nota);
- Ultimare l'adeguamento delle USCA -metropolitane, scolastiche e di pronto intervento;
- Istituire una Centrale Operativa USCA preposta all'efficace coordinamento di tutte le Unità Speciali istituite;
- Istituire (ove non già provveduto) un numero di telefono ed un indirizzo e-mail dedicato per tutti Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia di riferimento con assegnazione al controllo dei suddetti canali di almeno due unità lavorative;
- **Delegare ad un apposito referente aziendale la costituzione di team dedicati per l'organizzazione logistica delle attività settimanali di screening convenute con ANCI Sicilia, secondo l'ordine di priorità di target di popolazione approvato dal CTS regionale per l'emergenza;**
- Assicurare quotidianamente ai soggetti contagiati, posti in stato di isolamento domiciliare, un contatto telefonico per finalità di assistenza sanitaria e psicologica;

- Predisporre, d'intesa con la Prefettura U.T.G. e l'Ufficio Scolastico territorialmente competenti, un protocollo unitario di gestione dell'insorgenza dei clusters scolastici, con l'individuazione di regole idonee ad associare e raggruppare gli esiti di positività al tampone rino-faringeo sugli studenti per istituto scolastico e, conseguentemente, ad agevolare il tracciamento epidemiologico dei contatti stretti, anche al fine di consentire l'adeguata prosecuzione delle attività didattiche e scolastiche.
- Porre a carico delle ASP delle città metropolitane di Messina la realizzazione di misure specifiche per il contrasto del contagio in ambito scolastico, quali l'istituzione di un numero verde dedicato alla scuola; l'assunzione di personale tecnico e amministrativo per l'istituzione di una task force dedicata alla scuola, l'utilizzo di un modello di gestione ed elaborazione dei dati del contagio in modo da individuare gli ambiti nei quali lo stesso contagio si manifesta e si sviluppa;

VISTO il Decreto dell'Assessore alla Salute n. 1277 del 17/12/2020 con il quale la dott.ssa M.G. Furnari è stata nominata "*Commissario ad acta per la gestione dell'emergenza Covid-19 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina*" con decorrenza dal 18 dicembre 2020;

RILEVATO che dalla data di nomina ed insediamento del Commissario ad acta per la gestione dell'emergenza Covid-19 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, pur risultando ampiamente decorso il termine assegnato per lo svolgimento delle attività indicate con la nota prot. 50716 del 24/11/2020 come approvata e fatta propria dalla Deliberazione di G.G.R. n. 553 del 27/11/2020, non risultano di converso avere trovato ancora totale attuazione le suddette misure e, in particolar modo, non risulta che sia stata attivata:

- **L'istituzione di una banca dati per il costante aggiornamento del numero dei contagi**
- **L'Attivazione di un servizio di tracciamento dei soggetti entrati in contatto con i contagiati;**
- **L'esecuzione di specifiche campagne di screening mediante esecuzione di tamponi rino-faringei con** individuazione di regole idonee ad associare e raggruppare gli esiti di positività al tampone rino-faringeo sugli studenti per istituto scolastico e, conseguentemente, ad agevolare il tracciamento epidemiologico dei contatti stretti, anche al fine di consentire l'adeguata prosecuzione delle attività didattiche e scolastiche.

CONSIDERATO che le rilevazioni statistiche sull'andamento del contagio hanno evidenziato che alla data del 7 dicembre 2020 il numero di contagiati per Messina e Provincia era di n. 8.529 soggetti e alla data del 15 gennaio 2021 il numero dei contagi per il medesimo ambito territoriale è cresciuto a n. 14.741 contagiati.

CHE all'aumento del numero dei contagi è cresciuto, con progressione esponenziale, il numero dei deceduti nel territorio di Messina e Provincia che ha registrato a Settembre 2020 n. 2 deceduti, ad Ottobre 2020 n. 8 deceduti, a Novembre 2020 n. 25 deceduti, a Dicembre 2020 n. 69 deceduti per arrivare, nei primi 15 giorni di Gennaio 2021, a n. 70 deceduti.

OSSERVATO in conclusione che nell'arco di tre mesi – da ottobre 2020 a gennaio 2021 - si è registrata pertanto la decuplicazione del numero dei contagiati che è passato da n. 1.398 alla data del 23 ottobre 2020, al n. di 15.175 alla data del 17 gennaio 2021 e che, come risulta dalla Relazione sull'andamento epidemiologico del Commissario ad acta Covid dott.ssa Furnari del 4/01/2021, il tasso di incidenza Sicilia (ossia il numero di soggetti contagiati ogni 10.000 abitanti) è pari a 37,77, mentre nella Provincia di Messina si attesta a 44,4 contagiati ogni 10.000 abitanti e, **nel Comune di Messina raggiunge, nel periodo dal 22/12/2020 al 5/01/2021, una incidenza pari a 80,7 ogni 10.000 abitanti, pari quasi al doppio di quella provinciale.**

VISTE

- L'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 7 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, accogliendo la richiesta formulata dal Sindaco di Messina con propria nota prot. 4968 dell'8/1/2021 e dal Commissario d acta per l'emergenza Covid 19 presso l'ASP di Messina dell'8/1/2021, ha istituito la zona rossa a Messina emanando ulteriori disposizioni restrittive, oltre quelle di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, con decorrenza dall'11 al 31 gennaio 2021;
- Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 con la quale è stata disposta l'applicazione alla Regione Sicilia delle misure previste all'art. 3 del detto decreto;

RICHIAMATA l'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 con la quale sono state recepite per l'intero territorio regionale le disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, dettando ulteriori misure più restrittive e, contemporaneamente sono state abrogate tutte le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione precedentemente emanate;

CONSIDERATO pertanto che in forza della abrogazione della Ordinanza Contingibile e Urgente n. 7 dell'11/01/2021 disposta dalla Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 16 gennaio 2021 è stata eliminata la specifica misura di contrasto alla diffusione del contagio nel territorio comunale che prevedeva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, disponendo la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria mantenendo invece la modalità della didattica a distanza per le seconde e terze classi della scuola secondaria e per la scuola secondaria di secondo grado, ferma restando di organizzare l'attività in presenza quando sia necessario fare svolgere laboratori didattici o per gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali al fine di realizzare una reale inclusione scolastica;

RILEVATO che la disposta riapertura delle scuole, ancorché limitata alla sola scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della prima classe delle scuole secondarie di primo grado, non risulta assistita dalla necessaria garanzia della tutela del diritto alla salute degli studenti e di tutta la popolazione scolastica, tenuto conto che non si sono ancora svolti gli screening della suddetta popolazione di massa che erano stati programmati, in considerazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza Presidenziale n. 7 dell'11/1/2021 che disponeva il rientro in classe per l'1 febbraio 2021, per l'ultima settimana di gennaio.

CHE inoltre la nuova Ordinanza presidenziale n. 10/2021, nell'abrogare la precedente Ordinanza n. 7/2021, non ha tenuto conto della specificità del contagio nel territorio di Messina, che risulta tra i più elevati nel territorio nazionale a causa di un andamento epidemiologico che non solo non è stato efficacemente contrastato a causa dei ritardi nella elaborazione dei risultati dei test tampone e del mancato svolgimento del contacttracing dei contatti stretti, ma che ha già causato la quasi totale saturazione dei posti letto disponibili, tanto che secondo i dati forniti dallo stesso Ufficio Commissariale Covid per l'ASP di Messina in data 15 gennaio 2020, il numero di soggetti attualmente positivi è pari alla data del 12 gennaio 2021 a n. 5.288 soggetti, il tasso di positività (rapporto tra tamponi eseguiti e soggetti positivi) si attesta al 29% e la percentuale di posti letto COVID in terapia intensiva è del 18%, mentre in degenza ordinaria è del 22,2% consegnando dati che risultano tutti superiori ai limiti massimi previsti dalle disposizioni nazionali;

RILEVATO pertanto che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno introdotto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali finalizzate al contrasto ed al contenimento del contagio Covid-19;

CHE le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio che, nel territorio del Comune di Messina, ha registrato un aumento tale da rendere necessaria

l'istituzione della c.d. zona rossa, giusta Ordinanza presidenziale n. 7/2021 come poi sostituita con l'Ordinanza presidenziale n. 10/2021;

CHE tenuto conto dell'elevato grado di contagio e di diffusività del virus nel territorio del Comune di Messina, si rende necessario attuare ulteriori e più stringenti misure per contrastare la diffusione del contagio, che tengano conto anche del suo andamento mediante un monitoraggio diacronico

CHE si ritiene dunque necessario attuare ulteriori e più stringenti misure con riferimento alle attività scolastiche ed alle attività produttive e commerciali attuando, nel periodo dal 18 al 29 gennaio 2021 una modulazione delle restrizioni in modo da introdurre nell'immediato una efficace azione di contrasto mediante la sospensione di tutte le attività, ad eccezione di quelle che riguardano i servizi pubblici essenziali, la vendita al dettaglio dei generi alimentari e assimilati, l'apertura di edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie, la distribuzione e vendita del carburante per mezzi di autotrazione,

CHE nel superiore periodo di sospensione si procederà all'esecuzione degli screening per la popolazione scolastica nel periodo dal 23 gennaio 2021 di concerto con l'ASP di Messina;

CHE in considerazione dell'andamento del contagio nel periodo tra il 18 ed il 29 gennaio 2021 si disporrà, per il periodo successivo una graduale ripresa delle attività produttive e commerciali al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione del contagio e consentire la ripresa delle attività con la maggiore sicurezza possibile;

CHE al fine di limitare le perdite economiche derivanti dalle sospensioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali, come integrati con quelli di carattere locale, e sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia, con Delibera di G.M. n. 2 del 10 gennaio 2021 è stato deliberato l'atto di indirizzo per l'estensione degli aiuti già erogati per le famiglie e le imprese fino al primo semestre 2021, in attesa della approvazione del Consiglio Comunale nell'ambito del bilancio 2021/2023.

RICHIAMATO inoltre il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale sezione per la Sicilia, n. 815/2020 REG.PR.V.CAU. che – pronunciandosi sul ricorso cautelare, promosso da un gruppo di genitori di studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado di Messina, con il quale era stata chiesta la sospensione dell'Ordinanza Sindacale n. 339 del 20 novembre 2020 nella parte in cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche per il periodo dal 23 al 29 novembre 2020 sul presupposto della incertezza del numero effettivo dei contagiati e della necessità di fare chiarezza in merito – ha rigettato la richiesta di provvedimento cautelare dichiarando che *“Come comprensibilmente stabilito dal Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di Stato III, D.P. del 10.11.2020 n. 6543) a fronte di tali interessi (alla salute e allo studio, n.d.t.) tutti costituzionalmente tutelati, vi è l'interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica, specialmente nella attuale fase pandemica, che anch'esso trova diretto fondamento nella Costituzione.*

Considerato che, senza negare il carattere prioritario – nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini, il provvedimento restrittivo di altro diritto, costituzionalmente garantito, quale è quello all'istruzione, anche in considerazione della complessiva regolamentazione nazionale e regionale attualmente vigente, deve trovare adeguato supporto motivazionale, ciò che nel caso di specie è correlato alla rappresentata inadeguatezza delle misure di contenimento adottate dalle strutture scolastiche, cui porre rimedio in termini brevissimi, vale a dire alle specifiche criticità asseritamente accertate dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Messina e asseritamente confermate in sede di Tavolo Tecnico tenutosi venerdì 20 novembre 2020 con la partecipazione del Commissario Territoriale Emergenza Covid di Messina e dei Direttori Sanitari delle Strutture Sanitarie di Messina”;

VISTE le Ordinanze Sindacali. nn. 305 del 29 ottobre 2020, 307 del 30 ottobre 2020, 339 del 20 novembre 2020, la n. 343 del 29 novembre 2020 e n. 2 del 6 gennaio 2021 con le quali sono state emanate disposizioni specifiche in merito alla sospensione delle attività didattiche in presenza;

RICHIAMATO inoltre il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto da S.E. il Prefetto di Messina in data 15 gennaio 2021 le cui conclusioni sono state già esposte in premessa;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

VISTA L'Ordinanza Sindacale n. 17 del 16 gennaio 2021 con la quale sono state emanate, in attuazione del DPCM 14 gennaio 2021 e della ordinanza Presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2021, ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto all diffusione del contagio nel territorio comunale.

TENUTO CONTO delle osservazioni e richieste di integrazioni alla O.S. n. 17 del 16 gennaio 2021 pervenute l'Amministrazione e che si intendono accogliere in quanto costituiscono modalità di una migliore e più puntuale applicazione delle suddette misure di contenimento del contagio.

SENTITI Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabacchi e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833,

Il D.P.C.M. 14 gennaio 2021

L'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021;

L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021;

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.

ORDINA

Revoca l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 16 gennaio 2021.

Nel periodo dal 18 gennaio 2021 fino al 29 gennaio 2021 trovano applicazione le seguenti disposizioni:

1. **Misure inerenti la mobilità nel territorio comunale**

1.1 E' fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché il transito in entrata ed in uscita e sul territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza e per i volontari impegnati nelle attività di volontariato sociale. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

1.2 Rimane consentito il transito nel territorio comunale, in entrata ed in uscita, per una persona per volta per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

1.3 Fermo restando il divieto, stabilito nell'Ordinanza Presidenziale n. 10 del 16/01/2021, di spostamento verso una sola abitazione privata abitata nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, sono sempre consentiti gli spostamenti che siano originati da ragioni di necessità.

1.4 E' fatto divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.

1.5 E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' consentito svolgere attività sportiva individuale sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all'aperto, nelle fasce orarie delle 07,00-10,00 e delle 18,00-20,00.

1.6 I familiari di soggetti diversamente abili sono autorizzati ad accompagnare i loro cari in "passeggiate terapeutiche" nella misura di un familiare per ogni soggetto da assistere.

2. **Attività produttive e commerciali**

2.1) E' disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari ed assimilati, per le edicole, i tabacchi, le farmacie, la parafarmacie e gli esercizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e che devono osservare il seguente orario di apertura al pubblico:

- Generi alimentari ed assimilati, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- Tabacchi ed edicole dalle ore 6,30 alle ore 18,30

con facoltà di avvalersi dell'orario continuato.

2.2) Sono altresì sospese le attività di vendita al dettaglio elencate all'Allegato 23 del DPCM 14 gennaio 2021 fatta eccezione per le seguenti attività:

- *Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)*
- *Commercio al dettaglio di prodotti surgelati*
- *Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione*
- *Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)*
 - *Commercio al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati*
 - *Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*
 - *Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici che si trovino all'interno di ospedali, uffici pubblici non aperti al pubblico;*

Le superiori attività devono osservare il seguente orario di apertura al pubblico dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di avvalersi dell'orario continuato.

2.3) Le restanti attività richiamate nell'Allegato 23 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, con l'eccezione delle attività di cui all'art. 9, restano sospese nel periodo fino al 29 gennaio 2021 e possono esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio

2.4) Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte giacenti ed organizzare l'eventuale servizio di consegna a domicilio, **a decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021** è disposta la sospensione dell'attività dei mercati di generi alimentari e non alimentari e di vendita di generi alimentari mediante commercio ambulante a posto fisso.

2.5) Nelle giornate festive e prefestive all'interno dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari e assimilati, tabacchi ed edicole che osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:

- Generi alimentari, farmacie e parafarmacie dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- Tabacchi ed edicole dalle ore 6,30 alle ore 18,30

2.6) Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio di generi alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

3. Servizi di ristorazione

3.1) In virtù ed applicazione dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/1/2021 in combinato disposto con l'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è disposta la sospensione **delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dalle ore 08,00 alle ore 24,00.**

3.2) E' fatto divieto di esercitare la vendita con asporto.

3.3) Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio.

4. Attività didattica

4.1 La chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.5), della Scuola dell'Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la già programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19 che prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021.

4.2 Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche avrà cura di sovrintendere alla campagna di esecuzione dello screening della popolazione scolastica, mediante attestazione e trasmissione giornaliera al Sindaco, all'Asp ME, ed all'Ufficio Scolastico Provinciale dell'avvenuta esecuzione degli esami da parte degli Istituti Scolastici che hanno aderito alla campagna secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune di Messina di concerto con l'Asp e che verrà pubblicato a cura dello stesso Dirigente.

4.3. Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la DID e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e l'attività svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni educativi speciali;

4.4 E' parimenti disposta la sospensione delle attività delle ludoteche, dei centri comunque denominati ove si svolgono attività ludiche rivolte all'infanzia, anche se svolti all'aperto.

4.5 In conformità a quanto disposto dall'art. 3 lett. g) DPCM 14 gennaio 2021 è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

5. Servizi alla Persona

5.1) **A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021** è disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona ivi compresi quelli elencati all'Allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione.

In deroga alle disposizioni vigenti, viene consentita l'apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021.

5.2) I servizi lavanderia e pulitura di articoli tessili ed industriali, i servizi di lavanderie industriali possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio.

6. Altre disposizioni

E' disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini.

7. Servizi di pronto intervento e attività edilizia pubblica e privata

7.1 Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all'utenza mediante avviso da affiggere all'ingresso dell'attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.

7.2 Le attività di gommista, elettrauto, meccanico ed autolavaggio e servizi di sanificazione delle autovetture possono continuare a svolgersi esclusivamente con le modalità del pronto intervento e reperibilità.

7.3 Sono consentite tutte le attività inerenti l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale. Resta altresì consentita l'attività di posa di cavi e passaggio di condotte necessaria alla fornitura di servizi essenziali.

7.4 **A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021** è sospesa l'attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l'esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;

8. Attività riabilitative ed terapeutiche

8.1 E' consentita l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell'11/03/2020 nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.

9. Attività con modalità di erogazione su prenotazione

9.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.2, è consentita solo con modalità su prenotazione l'erogazione dei servizi di vendita di prodotti per ottica, di prodotti di fitoterapia e articoli di erboristeria, di tolettatura di animali, ozonoterapia a scopo terapeutico e commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, autolavaggi per servizi di sanificazione degli abitacoli dei mezzi di trasporto pubblici e privati, con orario di apertura dalle ore 8,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato.

9.2 Le superiori attività dovranno essere esercitate sempre nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.

10. Attività sportive

10.1 E' disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocolli sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19.

10.2 E' disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa, sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 20 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l'avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L'accesso all'impianto sportivo verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell'impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.

11. Trasporto Pubblico Locale

11.1 Nel rispetto dell'obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid -19, l'ATM SpA è autorizzata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L'erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%.

12. Attività di volontariato

12.1 Chiunque si sposti in ambito urbano per finalità di volontariato che possono essere certificate dagli Enti/Associazioni/Organizzazioni/Ordini Religiosi o Referenti dei gruppi di volontariato qualora non costituiti in associazione, deve dichiarare – nell'apposito modello di autocertificazione dello spostamento – l'Organizzazione presso cui presta tale gratuita attività e la stessa attività completa del

dettaglio che ne specifichi il ruolo di chi la esercita e il luogo ove questa viene posta in essere, per esibirlo, a richiesta, alle Forze dell'Ordine.

12.2 Gli Enti/Associazioni/Organizzazioni/Ordini Religiosi/Referenti dei gruppi di volontariato provvedono a comunicare le attività poste in essere con riferimento all'emergenza Covid al COC (Centro Operativo Comunale) ai fini del miglior coordinamento delle stesse attività per il contrasto alla diffusione del virus e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso.

12.3 I gestori delle "case di accoglienza", mense e/o "banchi alimentari" collocati in locali al chiuso, devono prevedere una ventilazione continua dei locali e curare l'esecuzione degli interventi di igienizzazione e di sanificazione giornaliera.

12.4 Le Associazioni/Organizzazioni che si occupano della consegna pasti presso la Stazione Ferroviaria di Messina sono tenuti a cessare a tale attività entro le ore 19:30; fanno eccezione al suddetto limite orario le Associazioni di interesse pubblico che esplicano attività volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario che sono autorizzate ad esplicare le loro attività sul territorio italiano;

12.5 Le Società che si occupano di trasporto sanitari e/o di infermi in emergenza-urgenza – affidatarie di appalti presso Enti Pubblici Sanitari – nonché quelle Società specializzate in vendita, assistenza e manutenzione di autoveicoli "ad uso speciale" (ambulanze, trasporto infermi, trasporto interospedaliero, carri funebri, ecc ...) sono autorizzate a svolgere le proprie attività continuando a garantire la continuità dei loro servizi;

DISPONE

1. CHE chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano è tenuto ad esibire a richiesta delle Forze dell'Ordine l'autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, e che si allega alla presente ordinanza, ove dichiarare il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.

2. CHE al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:

- 1) a comunicare all'ASP territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale;
- 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti "conta persone" agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;

3. CHE i titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l'ASP territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l'effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi, anche con modalità di *drive-in* a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

4. CHE le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali.

5. CHE le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 14 gennaio 2021. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 DPCM 14 gennaio 2021;

6. CHE restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, CAF e patronati a condizione che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali. Resta garantita l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

7. CHE per i CAF e i patronati il ricevimento della utenza venga limitato alla fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta eccezione di comprovate ragioni di urgenza.

8. CHE in ordine alle attività professionali in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2020 art. 1 lett. nn) le stesse restano garantite a condizione che:

- 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 5) sia limitato il ricevimento della clientela alla fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente.

9) CHE le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- 4) l'accesso dei fornitori esterni;
- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

10) CHE per quanto non espressamente previsto nella odierna Ordinanza, e non incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 come recepito ed integrato con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza avvalendosi anche degli aeromobili a pilotaggio remoto secondo i piani di volo che verranno richiesti ed autorizzati in conformità con le disposizioni vigenti.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

Che per le violazioni delle disposizioni della presente O.S. sono previste sanzioni che vanno da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020.

Se le violazioni riguardano l'esercizio di attività commerciali, la reiterata violazioni delle disposizioni dell'Ordinanza dà luogo anche alla sospensione dell'attività.

AVVISA

Che le disposizioni della presente Ordinanza sostituiscono quelle di cui all’Ordinanza Sindacale n. 17 del 16 gennaio 2021 e hanno efficacia dal 18 gennaio 2021 fino al 29 gennaio 2021, con eccezione delle disposizioni di cui ai n. 2.4), 5) e 7.4) che entrano in vigore a far data dal 20 gennaio e cessano il 29 gennaio 2021.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente Sezione Amministrazione Trasparente e nell’Albo Pretorio on-line. Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
- ASP Messina - Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me
- Camera di Commercio di Messina-
- Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona – Ufficio Politiche Scolastiche;
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)

